



COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA INTEGRATIVA**

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno marzo alle ore 18:00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in videoconferenza (giusto decreto sindacale n. 3/2020 di data 09 aprile 2020, prot. n. 1820), il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Villaci Pierangelo	Presente
Cresta Emilio	Presente
Benedetti Grazia	Presente
Dallagiacoma Martina	Presente
Rossi Maria	Presente
Andreatta Franco	Presente
Mattevi Giorgio	Assente
Andreatta Giovanni	Presente
Zampedri Manuela	Presente
Mattevi Nicoletta	Presente
Mattevi Luigi	Presente
Nicolodelli Andrea	Assente
Villotti Lorenza	Presente
Benedetti Ivano	Presente
Bazzanella Fabio	Assente

Assiste, presente in sede, il SEGRETARIO COMUNALE dott. LAZZAROTTO ROBERTO, che accerta l'effettiva partecipazione dei Consiglieri su indicati collegati in compresenza in modalità telematica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA INTEGRATIVA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Ottavia Oss

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Ottavia Oss

Si assenta ai sensi di legge, il cons. Mattevi Giorgio

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali), della L.R. 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Preso atto che la L.P. 18/2015 rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio, e che in particolare gli artt. 49 e 50 della L.P. 18/2015 stabiliscono l'applicazione degli artt. 151 e 170 del

D.Lgs. 267/2000 in materia di Documento Unico di Programmazione (DUP).

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 54 della Legge Provinciale sopracitata il quale prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza. Atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visto che l'art. 50 della L.P. 18/2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss. mm. ii., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31.03.2021 (protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 e Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18.01.2021).

Verificato che con deliberazione giuntale n. 12 dd. 27.01.2021 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e lo schema del bilancio di previsione 2021-2023 con relativi allegati, al fine di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di provvedere al loro deposito presso la segreteria comunale.

Visto, quindi, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai

servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale.

Preso atto che il Documento è stato elaborato conformemente alle indicazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011, i quali consentono agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di predisporre un Documento Unico di Programmazione semplificato, e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione.

Visto lo schema di bilancio di previsione per il periodo 2021-2023 ed i relativi allegati, compresa la nota integrativa, redatti nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica;

Preso atto della deliberazione consiliare n. 9 del 29.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, la conferma dei valori venali medi in comune commercio per le aree edificabili ai fini dell'accertamento dell'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.), anno di imposta 2021, con delibera della Giunta Comunale n. 3 dd. 20.01.2021.

Rilevato che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 dd. 17.02.2021, ha confermato ed approvato le aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta relative all'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) per l'anno 2021.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le seguenti tariffe:

- tariffe per la gestione del servizio acquedotto 2021 (delibera di Giunta Comunale n. 4 del 20.01.2021);
- tariffe per la gestione del servizio depurazione e fognatura 2021 (delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2021).

Considerato in particolare che per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI), l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha

approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

Vista la nota IFEL dd. 09.12.2020 avente per oggetto “le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l’anno 2020” che precisa quanto segue:

“Sono in corso approfondimenti sulle modalità di determinazione dei “costi efficienti” per la definizione dei corrispettivi (cioè degli oneri definiti secondo criteri uniformi, confrontabili e trasparenti), anche su sollecitazione dei Comuni che chiedono chiarimenti; pertanto con la presente nota si vuole porre in via preliminare l’attenzione sulla procedura di approvazione delle tariffe da applicare nell’anno 2020, oltre che sulla procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini tributari richiesta da ARERA; Con una modifica al DL Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019), per il 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, provvedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la seguente: in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e il regolamento della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;”

I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF.

Per espressa disposizione dell’art. 1, comma 169, della legge 196/2006, peraltro, anche la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2020 ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l’anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti.

Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato. Le modifiche indicate da questa nuova

disposizione prevedono infatti l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate. "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo".

La disciplina della Tari potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio, sui quali pure si attende una proroga a norma dell'articolo 151, co 1 del TUEL, a seguito di una richiesta inviata dall'Anci e dall'Upi nei giorni scorsi; la modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha differito il termine al 31.03.2021, per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023.

Visto il ritardo nell'emanazione dell'aggiornamento del Metodo Tariffario di ARERA per l'anno 2021 (deliberazione del 24.11.2020, n. 493/2020/R/RIF), delle linee guida per la determinazione dei Fabbisogni Standard (aggiornate per il 2021 dal MEF in data 29 dicembre 2020) e la necessità ulteriore di recepire le novità del D.Lgs. n. 116/2020 in materia di rifiuti assimilati all'interno del Regolamenti Comunali, soprattutto ai fini della determinazione delle nuove tariffe TARI 2021.

Rilevato che a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)".

Rilevato che il legislatore a data odierna non ha accolto la richiesta di ANCI, UPI e IFEL in merito allo sganciamento dei termini di approvazione del PEF e delle Tariffe TARI, rispetto all'adozione dei bilanci di previsione, per cui si rende obbligatorio l'approvazione del regolamento, del PEF e delle Tariffe TARI, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2021–2023.

Rilevato che l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), ha provveduto ad inoltrare all'Ente, con riferimento alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 443/2019/R/rif, alla Determina n. 02/DRIF/2020 ed aggiornamento del M.T.R. di cui alla delibera di ARERA n. 493/2020/R/Rif, ai fini della definizione delle tariffe per l'anno 2021 e per quanto di competenza del gestore ASIA, il Piano Economico Finanziario (PEF), unitamente alla relazione di accompagnamento ed alla dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore ASIA, di cui agli schemi previsti dall'Autorità, assunti a protocollo generale 1088 del 01.03.2021.

Evidenziato che l'Ente ha preso in carico la documentazione ricevuta da ASIA per completare l'iter previsto, secondo le semplificazioni procedurali di cui alla Delibera di ARERA n. 57/2020/R/rif, di verifica dei dati, definizione dei parametri ed indici coerenti con gli obiettivi definiti dall'Ente e di determinazione conclusiva dei corrispettivi massimi applicabili per l'anno di riferimento.

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm., il quale prevede che le regioni, gli enti locali, e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"* misurabili e riferiti ai programmi e agli aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18bis del citato D.Lgs. 118/2011 e ss. mm., gli enti locali ed il loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato di D.M. del 23.12.15 con il quale sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione per i comuni trentini riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]"*.

Verificato che la legge 12 agosto 2016, n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali (le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema);

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento;

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *"ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di*

amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”;

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 delle Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 05 luglio 2018 è stata rinviata al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 12 agosto 2019, esecutiva, ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020;
- con la presente deliberazione di data odierna, immediatamente eseguibile, si approva il DUP 2021-2023
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 12 di data 27.01.2021, ha approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa, nonché il DUP 2021-2023;
- il Revisore dei Conti, dott. Giuliano Sighel, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati e sul DUP 2021-2023, con il parere allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 10.02.2021 acquisito al protocollo comunale n. 744 del 10.02.2021, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità;

- la consegna della proposta di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con i relativi allegati ed il DUP 2021-2023 ai consiglieri comunali è stata effettuata in data 28.01.2021 dalla Segreteria Generale, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di contabilità;

Osservato ancora che sulla proposta di bilancio 2021-2023 e sui relativi allegati, nonché sul DUP 2021-2023, i consiglieri comunali possono presentare emendamenti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 e dell'art. 8 del vigente Regolamento di contabilità, sino a cinque giorni antecedenti la data in cui è prevista l'approvazione del bilancio e DUP;

Dato atto che, entro il termine di cinque giorni antecedenti la data in cui è prevista l'approvazione del bilancio nessuna proposta di emendamento risulta essere pervenuta;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e dell'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento contabile, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, dei relativi allegati e della nota integrativa, nonché del DUP 2021-2023;

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti consequenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;

- la circolare della Ragioneria generale dello Stato 3 ottobre 2018, n. 25;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di consentire da subito l'operatività delle previsioni contenute nei documenti di programmazione del bilancio 2020-2022.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023, come da allegato 1) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il parere del Revisore dei Conti, dott. Giuliano Sighel, espresso favorevolmente sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati e sul DUP 2021-23 in data 10.02.2021, acquisito al protocollo comunale n. 744 del 10.02.2021, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità, allegato 2) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, allegato 3, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa compresa la nota integrativa, allegato 4, ed il Piano degli indicatori al bilancio 2021-2023, come allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.LGS. 118/2011 e s.m. con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
4. di dare atto che il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "amministrazione trasparente" e trasmesso alla Banca Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.
5. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 12 agosto 2019, esecutiva, ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020;
6. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;

7. di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, con votazione espressa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di consentire da subito l'operatività delle previsioni contenute nei documenti di programmazione 2021- 2023;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

Addi, 31-03-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 01-04-2021 fino al 11-04-2021 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 11-04-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

